

Foglio informativo concernente l'accertamento medico d'idoneità all'esercizio della professione per Addette selvicoltrici CFP/ Addetti selvicoltori CFP

A. Osservazioni introduttive

Gli addetti selvicoltori sono esposti in particolar modo agli influssi meteorologici, alle emissioni delle macchine, oltre che alle sollecitazioni dell'apparato motorio e di sostegno. Il funzionamento del sistema cardiocircolatorio, degli organi respiratori, dell'udito e della vista assume particolare importanza.

Pericoli d'infortunio

- abbattimento e allestimento di alberi
- lavori con la motosega e altre macchine
- lavori di esbosco
- lavori su terreni difficili

Pericoli per la salute

- umidità, freddo, calura
- rumore delle macchine (intensità duratura superiore a 90 dB[A])
- vibrazioni (dovute soprattutto alle motoseghe)
- gas di scarico
- sollevamento, trasporto e spostamento di carichi pesanti
- sollecitazione fisica elevata e continua

L'ammissione alla formazione professionale di base presuppone pertanto un accertamento medico di idoneità all'esercizio della professione (giusta l'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza sulla formazione professionale di Addetta selvicoltrice CFP/Addetto selvicoltore CFP). Alla fine del primo anno di tirocinio è raccomandata una visita successiva. Le visite sono a carico dell'azienda formatrice.

Nel corso dell'accertamento medico di idoneità, vanno osservati i criteri di medicina del lavoro menzionati nel foglio informativo (lettera C, cifra III). La visita generale allo scopo di accertare l'idoneità all'esercizio della professione di addetto selvicoltore va eseguita in ogni caso. Nel caso sussistano dubbi sull'idoneità, la visita generale dev'essere completata da esami speciali.

B. Rapporto del medico

1. Persona da formare

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Indirizzo:

2. Tipo di visita: (segnare con una croce ciò che fa al caso)

- accertamento dell'idoneità prima di iniziare la formazione
- visita successiva

3. Diagnosi

3.1 In base alla visita generale (conformemente al foglio informativo allegato), la persona esaminata è valutata come segue dal punto di vista medico:

- idonea* all'esercizio della professione di addetto selvicoltore (non occorrono esami speciali)
- non idonea* all'esercizio della professione di addetto selvicoltore (non occorrono esami speciali)
- sussistono dubbi sull'idoneità all'esercizio della professione di addetto selvicoltore (occorrono pertanto esami speciali)
- anomalia della visione dei colori (non influisce sull'idoneità alla professione. Provvedimenti: informare i collaboratori, verificare ed eventualmente adeguare l'impiego di materiali colorati nell'ambito della raccolta del legname)

3.2 In base agli esami speciali (conformemente al foglio informativo allegato), la persona esaminata è valutata come segue dal punto di vista medico:

- idonea* all'esercizio della professione di addetto selvicoltore
- idonea con condizioni* all'esercizio della professione di addetto selvicoltore

Spiegazioni (periodo d'attesa, riserve e provvedimenti, come ginnastica ecc.)

- non idonea* all'esercizio della professione di addetto selvicoltore

Luogo e data:

Timbro e firma del medico:

C. Foglio informativo

Accertamento medico d'idoneità all'esercizio della professione di Addetta selvicolttrice / Addetto selvicoltore

I Visita generale

1. Per determinare l'idoneità, dal punto di vista della salute, all'esercizio della professione di addetto selvicoltore occorre dapprima eseguire una visita medica generale, valutando in particolare:

- a) anamnesi generale, disturbi
- b) apparato motorio e colonna vertebrale
- c) sistema circolatorio e respiratorio
- d) irrorazione sanguigna delle dita
- e) udito
- f) capacità visiva, compreso il senso dei colori
- g) assunzione regolare di medicinali

Se la visita generale permette di prendere una decisione univoca, non sono necessari altri accertamenti.

In caso di dubbi sull'idoneità, vanno eseguiti i corrispondenti esami speciali (vedi cifra II).

2. Al termine del primo anno di tirocinio si raccomanda di eseguire una visita successiva, nel corso della quale dovranno nuovamente essere valutati stessi punti, prestando particolare attenzione a eventuali dolori alla schiena, a formicolio e impallidimento delle dita in caso di freddo, sovraccarico e disturbi all'apparato motorio.

II Esami speciali

Servono a formulare la decisione definitiva sull'idoneità, nel caso che la visita generale non permette un giudizio definitivo. L'entità e il tipo degli esami speciali sono a giudizio del medico, in base alla diagnosi della visita generale e dei disturbi riscontrati. A titolo d'esempio, se c'è il sospetto di un disturbo del sistema cardiocircolatorio, sarebbe necessaria una verifica di funzionalità del sistema circolatorio, mentre se c'è il sospetto di un disturbo della circolazione sanguigna periferica, sarebbe opportuna una verifica dell'irrorazione sanguigna delle dita (prova del freddo).

III Criteri di medicina del lavoro

Persona non idonea

Non sono idonee a esercitare la professione di addetto selvicoltore le persone i cui esami hanno fornito in particolare le seguenti caratteristiche fisiche o diagnosi con valore patologico:

- debolezza costituzionale, evidente ritardo nello sviluppo;
- stato generale o alimentare palesemente insufficiente;
- abuso di droghe, compreso l'alcolismo;
- crampi, epilessia, svenimenti;
- gravi infermità mentali o dello stato d'animo, anche se si sono ridotte o affievolite, senza tuttavia escludere in modo sufficientemente sicuro la possibilità di una ricaduta;
- deficienza mentale, reazioni comportamentali di notevole intensità;
- gravi disturbi del linguaggio;

- diabete che richiede la somministrazione di insulina;
- eccessiva obesità (secondo il *Body Mass Index* considerando la statura);
- gravi disturbi cronici dell'apparato digerente come pure degli altri organi addominali e del sistema urogenitale;
- altri disturbi che richiedono un'alimentazione particolarmente disciplinata;
- ernie intestinali di grave entità;
- malattie o alterazioni dell'apparato motorio o di sostegno oppure della gabbia toracica, con disfunzioni di una certa gravità;
- malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con notevoli disfunzioni e le loro conseguenze postume; disfunzioni a seguito di lesioni craniche o cerebrali, come pure di emorragie cerebrali;
- malattie o modifiche degli organi respiratori che compromettono seriamente la funzione respiratoria;
- malattie o alterazioni cardiache o circolatorie con limitazione dell'efficienza e della capacità di regolazione, alterazione costante della pressione sanguigna con valori che si discostano dalla norma (superiori a 160/100 oppure inferiori a 95/55), stato fisico dopo infarto cardiaco;
- acuità visiva inferiore a 0,7 per ciascun occhio, nella misura in cui non sia possibile una correzione per raggiungere tale valore;
- notevoli limitazioni del normale campo visivo, emeralopia, assenza di percezione dello spazio;
- perdita dell'udito: tramite accertamento audiologico con voce bisbigliata a meno di 5 metri;
- gravi allergie (in particolare alle sostanze allergeniche presenti nel bosco);
- incapacità di utilizzare i mezzi di protezione richiesti (casco, protezione auricolare, pantaloni con protezione antitaglio ecc.).

Le caratteristiche fisiche menzionate o le diagnosi con valore patologico si esprimono generalmente a sfavore di un'idoneità professionale, dovrebbero però essere valutate individualmente. D'altro canto, l'elenco non dev'essere considerato esaustivo, vale a dire che anche altre caratteristiche o diagnosi potrebbero escludere un'idoneità.

Persona idonea

Persone per le quali non valgono i criteri menzionati al precedente paragrafo «persona non idonea» e per le quali non sussiste altra riserva di carattere medico.

Temporaneamente non idonea / idonea con condizioni

Persone per le quali si constatano uno o più stati menzionati al paragrafo «persona non idonea» o altre riserve di carattere medico ma per le quali è possibile un ristabilimento. In tal caso si devono assolutamente menzionare un periodo d'attesa e provvedimenti per il ristabilimento (osservazioni al punto 3. Diagnosi).

IV. Validità

Le organizzazioni del mondo del lavoro forestale (Oml forestale Svizzera) hanno approvato il presente foglio informativo e raccomandano ai servizi competenti di attuarlo.